

ALLAGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 37 DEL 29.06.1998

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
Provincia
di
Padova

REGOLAMENTO PER LA DIFESA
E
IL RISPETTO AMBIENTALE

Adottato con atto consiliare
n. 37 del 29.06.1998

Comune di ANGUILLARA VENETA
Provincia di Padova
Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale
Pag. 1 di Pag. 9
Rif. 29.24.10
GC/pc



Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Ambientale per il territorio Comunale, nel rispetto delle normative sanitarie e di tutte le normative vigenti con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Indirizza inoltre l'Amministrazione comunale nei rapporti istituzionali con gli Enti pubblici gestori delle acque pubbliche (ConSORZI di Bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle acque, etc.) o comunque con gli Enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali insistenti nel territorio comunale.

Stabilisce norme che garantiscano il decoro dei luoghi e il rispetto dell'Ambiente inteso come somma di elementi naturali e artificiali, al fine di favorire una vita di qualità .

Principi fondamentali del presente Regolamento sono la gestione ordinata e la tutela del territorio inteso come bene di pubblica utilità .


Art.2 DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMBIENTALE

Il Servizio di Polizia Ambientale é diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali.

Art. 3 COMPOSTAGGIO

E' vietato lasciare giacenti rifiuti sparsi in qualsiasi luogo.

E' possibile ed auspicabile il compostaggio domestico, purché eseguito in modo corretto e ad una distanza dalle abitazioni tale da non recare disturbo o inconvenienti igienico sanitari.



Art. 4
AFFISSIONI E DISTRIBUZIONI IMPROPRIE - DIVIETO

E' fatto divieto di affiggere, salvo per motivi di pubblica utilità , qualsiasi materiale informativo fuori dagli appositi spazi, senza specifica autorizzazione del Sindaco. E' altresì vietata la collocazione di volantini se non nelle mani dei destinatari o nelle apposite cassette postali. Lo stesso dicasi per i sacchi destinati a raccolte varie (indumenti etc.).

Art. 5
SCARICHI FOGNARI

Ogni scarico fognario collettato o meno alla pubblica fognatura, deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Art. 6
ANIMALI MORTI

L'interramento di animali morti per malattie infettive o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 7
CONCIMAZIONI

Le concimazioni su suolo agricolo con materiale organico derivante da deiezioni animali devono avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare deve essere rispettato il rapporto quantità/superficie in funzione del tipo di materiale utilizzato.


Art. 8
CANI

I cani possono essere lasciati liberi solo all'interno di un adeguato spazio recintato.

Art. 9
DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

Per fossati si intendono gli incavi dove può scorrere l'acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per ciglio del fosso si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della



sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

Al fine di evitare il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati di scolo.

La messa a dimora di piante di alto e medio fusto lungo i fossati, va eseguita ad almeno 0.50 m. dal ciglio. Queste essenze (possibilmente autoctone) devono essere piantate ad una distanza tra di loro di almeno 4 m. al fine di permettere le ordinarie operazioni di manutenzione dei fossi.

Sono fatte salve comunque le distanze previste dal Codice Civile in materia di confine e dal Codice della Strada.

Il presente articolo si configura come Regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia della larghezza minima di 4 m. dal ciglio, libera da piante e colture che ostacolino il transito dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanze inferiori a quelle previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idrografico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (Legge n. 431/1985).

Art. 10 DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nei fossati privati indicati all'art. 9 é assolutamente vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, ingombrare con terra, legname, pietre, erba, rami o rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fossi ed immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.

E' fatto divieto assoluto di scaricare i liquami provenienti dall'espurgo dei pozzi neri, nei fossati e nei terreni.

E' inoltre vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali ed interpoderali facenti parte della rete scolante di bacino.

Sono tollerati i tombinamenti solo per i tratti strettamente necessari a consentire i passaggi interpoderali ed i ponticelli, purché le tubature poste in essere non riducano la sezione utile di scolo.

Per tale verifica i progetti che necessitano di autorizzazione o concessione

edilizia, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che per esprimersi sulla compatibilità idraulica delle opere, potrà sentire il Consorzio di Bonifica competente, fatto salvo quanto previsto in materia dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali lavori di chiusura o di interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a cambio d'uso del territorio, dovranno preventivamente ottenere specifico nulla/osta del competente U.T.C. che potrà sentire il Consorzio di Bonifica.

Nell'esecuzione di lavori di aratura e preparazione del terreno di fondi confinanti con fossi privati, i conduttori dei fondi dovranno mantenere una distanza minima di 0.50 m. dal ciglio al fine di contenere fenomeni di erosione, di interrimento, ruscellamento e percolamento anche di prodotti chimici (pesticidi, fertilizzanti, etc.) utilizzati nella normale pratica agronomica. Qualora tali lavori interessino fondi confinanti con strade pubbliche o private di uso pubblico i conduttori dei fondi devono eseguire le citate operazioni mantenendo dal limite della carreggiata una distanza tale da permettere di eseguire le necessarie manovre senza compromettere il ciglio e tantomeno la sede stradale; dovrà essere mantenuta una banchina di almeno 0.50 m. e una cunetta per lo scolo delle acque meteoriche. In ogni caso non potranno essere effettuate lavorazioni del terreno ad una distanza inferiore a 1.80 m. dall'asse stradale.

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto a confine della proprietà o danneggiata una strada, dovrà essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi, a cura e spesa del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

Nel caso di terreni posti a riposo o incolti, il proprietario deve comunque provvedere a tenerli regolarmente sfalciati.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 11 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

La manutenzione e l'esercizio dei fossati privati sono a carico dei proprietari frontisti ognuno per il tratto di competenza o anche riuniti in gruppo-consorzio (articoli da 914 a 921 del C.C.). Il Comune riterrà obbligati solidamente i proprietari e/o gli utilizzatori dei terreni (affittuari, comodatari, detentori di fatto, etc.).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati.

In particolare essi dovranno:

Comune di ANGUILLARA VENETA
Provincia di Padova
Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale
Pag. 5 di Pag. 9
Rif. 29.24.10
GC/pc

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà ;
- c) risezionare fossi di scolo che esistevano se sono stati colmati;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa siano caduti nel fosso/canale;
- f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali che possano ostacolare il normale deflusso delle acque;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e gli altri manufatti d'uso particolare e privato di uno o più fondi (tombinamenti, etc.).

Art. 12 FOSSATI INSUFFICIENTI

L'Ufficio Tecnico Comunale, sentito eventualmente il Consorzio di Bonifica competente, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati sia a seguito di eventi meteorici che evidenzino possibili stress idrici che su segnalazione di privati cittadini.

Se l'insufficienza é dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 10 e 11, con ordinanza sindacale l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con imputazione degli oneri.

Se l'insufficienza invece si verifica a seguito di modifiche dell'assetto del territorio (lottizzazioni, nuovi insediamenti civili, artigianali, strade, etc.), l'intervento sarà a carico del concessionario.

In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, etc.) ed alla programmazione degli stessi.

Qualora si tratti di fosso privato ma di pubblica utilità , ugualmente il Comune provvede , all'occorrenza, ad individuare gli interventi di cui al comma precedente.

Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari-frontisti e i beneficiari, con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Comune di ANGUILLARA VENETA
 Provincia di Padova
 Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale
 Pag. 6 di Pag. 9
 Rif. 29.24.10
 GC/pc



Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso alla esecuzione delle opere di cui al comma precedente, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le eventuali rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata A.R., assegnerà un termine entro il quale il frontista dovrà dichiarare l'adesione all'iniziativa informando che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la eventuale quota di competenza della spesa sostenuta.

Art. 13 RECISIONE DEI RAMI PROTESI


I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della circolazione.

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 14 DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, di intesa con l'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio e con la Provincia di Padova, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.06.1931, n. 987, recante norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937, n. 2504 é fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale e all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie che appaiano diffusibili o pericolose, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che



venissero all'uopo indicati.

- c) Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere sfibrati ed interrati entro il 15 aprile.

Art. 15

CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE E FITOFARMACI

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola e/o tratta le colture agrarie con fitofarmaci, qualora tali sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di efficacia di tali sostanze delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose", "Pericolo - coltura trattata" o simili.

Art. 16

ATTI VIETATI SULLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E SUL TERRENO

Nel bruciare cumuli di ramaglie, erbe e simili, si dovrà mantenere una distanza minima di 50 m. dalle abitazioni altrui e dalle pubbliche vie. Dovranno inoltre usarsi tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi e non potranno essere usati additivi o altri materiali infiammabili come attivatori.

E' assolutamente vietato incendiare stoppie, argini, scarpate nonché teli di plastica per la pacciamatura del terreno.


Nelle strade private soggette ad uso pubblico gli utenti dovranno avere cura del buono stato di percorribilità e garantire la giusta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno su uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, nonché quegli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali é vietato il percorso con tratrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti, é tenuto a provvedere a proprie spese e cura al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti, bottiglie, materiali di scarto e rifiuti vari.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, di



uso pubblico, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato che al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Art. 17

VIOLAZIONI E SANZIONI

Le funzioni di vigilanza sono esercitate dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Municipale. Eventualmente verranno allertati gli Enti di specifica competenza, Consorzio di Bonifica, ULS, Provincia, ARPAV.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite secondo la procedura prevista dagli artt. 106 e 109 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo delle sanzioni amministrative è stabilito con ordinanza del Sindaco, come previsto dalle norme testè riferite.

Art. 18

ESECUZIONE FORZATA

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino o l'esecuzione d'ufficio degli stessi a spese degli interessati.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 29.06.1998 entrano in vigore a seguito del favorevole controllo di legittimità presso l'Autorità Tutoria.

Art. 20

RIMANDI AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle leggi vigenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L.R. 13.01.1976, n. 3 e successive modificazioni) nonché alle norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque (D.Lgs. 05.02.1997, n. 22).

